

Allegato B)



COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTROLLO DI VICINATO

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Riferimenti normativi e principi fondamentali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Funzione sociale

Art. 5 - Ruolo dell'amministrazione comunale

Art. 6 - Caratteristiche dei gruppi di controllo di vicinato e loro funzioni

Art. 7 - Ruolo dei Coordinatori (o referenti) dei gruppi di controllo

Art. 8 - Segnaletica di controllo di vicinato

Art. 9 - Attività precluse

Art. 10 - Segnalazioni sui gruppi di messaggistica e tutela della riservatezza dei dati personali

Art. 11 - Revoca incarico agli aderenti

Art. 12 - Entrata in vigore

Allegati:

– Modulo di richiesta adesione al progetto di controllo del vicinato

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra le autorità competenti, preposte alla tutela della sicurezza urbana, e i cittadini uniti nei gruppi di vicinato, con lo scopo di realizzare un più ampio sistema di controllo del territorio, favorendo:
 - a) una migliore vivibilità delle aree coinvolte mediante un'attività di segnalazione delle anomalie;
 - b) il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra cittadini e Istituzioni, promuovendo l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
 - c) il miglioramento dell'azione di prevenzione, delle attività di informazione per il cittadino, della vivibilità degli spazi pubblici urbani, del collegamento fra i cittadini, i servizi sociali, la Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio comunale;
2. Il regolamento è volto ad aumentare il senso civile, indispensabile a contrastare la criminalità urbana, rammentando che ogni atto criminale deve essere sempre seguito da una regolare denuncia alle Forze di Polizia, trattandosi anche di un dovere del cittadino.
3. Il Progetto, inoltre, riconosce e sostiene la funzione sociale del controllo del vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione inter-istituzionale integrata che traguarda la promozione della solidarietà sociale.

Art. 2 - Riferimenti normativi e principi fondamentali

1. Il controllo di vicinato, quale forma di collaborazione dei cittadini nel contrasto ai fenomeni di insicurezza urbana, trova il suo fondamento giuridico nelle seguenti fonti:
 - T.U.L.P.S. Regio Decreto 18.06.1931, n. 773;
 - D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - Circolare del Ministro dell'Interno n. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017, "Attuazione dei nuovi strumenti della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20.02.2017 n. 48;
 - "Linee-guida per l'attuazione della sicurezza urbana di cui all'art. 5 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in L. 18.04.2017 n. 48", concordate, su proposta del Ministro dell'Interno, il 26.07.2018 in ambito di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;
 - D.L. 14 giugno 2019 n. 53 convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019 n. 77;
 - Art. 54 del D.lgs. 1 agosto 2000, n. 267, rubricato "Attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale", ed in particolare al comma 1 lett. c) che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, comunicandoli preventivamente al Prefetto;
 - Comma 4-bis, del medesimo articolo per il quale, con decreto del Ministro dell'Interno, è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
2. Premesso ciò, il controllo di vicinato, così come previsto e disciplinato, va inquadrato nell'art. 54, comma 1, lett. c) del T.U.E.L., che attribuisce ai Sindaci, in qualità di ufficiali di Governo, la vigilanza sul territorio urbano.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - **Associazione Controllo del Vicinato**: un'associazione nazionale senza scopo di lucro, di promozione sociale, composta da una rete territoriale di volontari che aiutano a sviluppare nel

proprio territorio un programma di sicurezza partecipata ed integrata, secondo un modello collaborativo, sviluppato sul territorio;

- **Progetto di Controllo del Vicinato:** la struttura del sistema del controllo di vicinato sviluppato sul territorio del Comune di Possagno;
- **Gruppo di Controllo del Vicinato:** l'insieme delle persone collegate tra loro attraverso applicazioni informatiche di messaggistica istantanea che comunicano le segnalazioni attraverso il gruppo di messaggistica dedicato. È possibile l'utilizzo anche di altre piattaforme di messaggistica, purché previamente comunicate alla Polizia Locale che valuterà l'efficacia e l'accessibilità da parte dell'Amministrazione comunale;
- **Aderente al gruppo:** il singolo cittadino facente parte del gruppo di vicinato. Il privato cittadino che aderisce al gruppo non gode di nessuna forma di particolare qualificazione giuridica. Egli non è né un pubblico ufficiale, né un incaricato di un pubblico servizio;
- **Coordinatore (o Referente) del gruppo di controllo:** la persona fisica facente parte del singolo gruppo di controllo che avrà il compito di moderatore del gruppo di controllo e di raccogliere le segnalazioni per trasmetterle al Gruppo dei Referenti e quindi alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale e all'Amministrazione comunale. Il coordinatore del gruppo trasmetterà unicamente le segnalazioni ritenute plausibili e pertinenti. Il ruolo di referente è subordinato alle verifiche sullo status di incensurato della persona richiedente;
- **Gruppo dei Coordinatori (o Referenti):** un gruppo WhatsApp esclusivamente dedicato ai coordinatori dei gruppi sul quale vengono riportate le segnalazioni più dettagliate e più importanti in modo da rendere più sicura la decodificazione delle informazioni da comunicare alle Forze dell'Ordine e all'Amministrazione comunale;
- **Referente comunale per il progetto:** la persona individuata e nominata con apposito decreto dal Sindaco che ha il compito di coordinare i Coordinatori dei gruppi e la rete di aderenti da loro gestita. Il ruolo di Referente comunale è subordinato allo status di persona incensurata e non da investitura di Pubblico Ufficiale;
- **Responsabile comunale del progetto:** il Responsabile del servizio di Polizia Locale designato o di un suo incaricato, in esecuzione del modello del Protocollo d'Intesa per la gestione del "Progetto controllo del vicinato nella Provincia di Treviso" del 2017 in via di rinnovo;
- **Piattaforma informatica:** applicazione informatica e mailing list utilizzata dai membri dei gruppi per comunicare le segnalazioni e collegarsi con i referenti/coordinatori del gruppo. La principale piattaforma di messaggistica utilizzata dai vari gruppi sarà l'applicazione WhatsApp.

Art. 4 - Funzione sociale

1. L'Amministrazione comunale concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nel proprio territorio, mirata ad incrementare i livelli di collaborazione e consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione e l'inclusione sociale e territoriale.
2. Per concorrere al perseguimento delle finalità del progetto viene riconosciuta la funzione sociale del controllo del vicinato come strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei cittadini svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all'attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio.

Art. 5 - Ruolo dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune promuove la sicurezza urbana anche attraverso la partecipazione dei cittadini al controllo del territorio, tra vicini di casa per controllare l'area attorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi, così come stabilito dal modello del Protocollo d'intesa per la gestione del "Controllo del vicinato nella Provincia di Treviso del 2017 sopra citato.

2. Il Comune sensibilizza i cittadini favorendo la partecipazione ai gruppi di controllo. A tal fine favorisce la nascita dei rapporti di "rete" definendo le zone del Comune aventi caratteristiche simili sotto il profilo sociale ed economico e tali da rappresentare una area uniforme.
3. La Giunta ha il compito di vagliare le richieste di adesione ai gruppi di controllo di vicinato pervenute dai singoli cittadini a mezzo di apposito modulo reperibile sul sito internet comunale oppure presso i referenti dei gruppi attivi.
4. I nominativi dei membri e la costituzione del gruppo di vicinato verranno comunicati alla Prefettura, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri specificando i seguenti dati al fine di verificare l'opportunità dell'adesione al gruppo:
 - generalità degli aderenti;
 - generalità del coordinatore del gruppo di controllo;
 - generalità degli amministratori dei gruppi di messaggistica.
5. Il Comune, inoltre, promuove periodiche riunioni tra gli aderenti all'iniziativa al fine di illustrare gli obiettivi e le modalità esecutive del progetto.
6. Al fine di disciplinare i rapporti tra i soggetti coinvolti, il presente Regolamento dovrà essere comunicato a tutti i partecipanti che ne dichiareranno la presa visione.

Art. 6 - Caratteristiche dei gruppi di controllo di vicinato e loro funzioni

1. Alla base del progetto è prevista l'adesione volontaria delle persone residenti nel territorio del Comune di Possagno, che andranno a formare i singoli gruppi di controllo divisi per frazioni e quartieri.
2. I gruppi di controllo sono formati da:
 - cittadini residenti;
 - un referente individuato dall'Amministrazione comunale tra i cittadini aderenti in base alla capacità e disponibilità che si impegna a fornire all'interno del gruppo di controllo del vicinato;
3. I membri dei gruppi di controllo sono tutti equivalenti; non sussistono distinzioni di genere etnia e religione. I loro nominativi vengono previamente comunicati alla Polizia Locale di Possagno presso l'Unione Montana del Grappa.
4. Tutti gli aderenti ai gruppi, nonché i coordinatori e gli Amministratori comunali svolgono tale attività in forma volontaria, a titolo gratuito, al solo scopo di migliorare la sicurezza urbana, in collaborazione con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.
5. Gli aderenti devono essere consapevoli che il loro ruolo è quello di mera osservazione e segnalazione di fatti da loro ritenuti manifestamente fondati, evitando di prendere iniziative o decisioni che possano mettere in pericolo la loro incolumità.
6. I gruppi sono chiusi, per cui l'adesione può avvenire unicamente con le modalità indicate nel presente regolamento, ovvero i cittadini che intendono aderire ad un gruppo devono preventivamente comunicare la propria disponibilità compilando e consegnando il modulo di richiesta allegato alla Polizia Locale o al referente del gruppo che provvederà poi a trasmetterlo alla Polizia Locale. Il modulo è reso disponibile nel sito internet del Comune oppure presso il referente di ciascun gruppo.
7. I gruppi di controllo sono consapevoli che la Polizia Locale e le Forze di Polizia a competenza generale prendono conoscenza delle segnalazioni attraverso la trasmissione delle informazioni da parte dei coordinatori ma possono anche accedere direttamente ai gruppi per verificarne il funzionamento.

Art. 7 - Ruolo dei Coordinatori (o referenti) dei gruppi di controllo

1. I referenti (o coordinatori) si configurano come l'anello di collegamento tra il gruppo che rappresentano e le Forze dell'Ordine e sono il punto di riferimento per ogni gruppo.
2. Ad essi spetta:
 - coordinare le segnalazioni pervenute dai membri appartenenti al gruppo, e solo nel caso in cui siano manifestamente fondate procedere alla segnalazione qualificata alle Forze dell'Ordine;
 - diffondere sul gruppo gli eventuali avvisi o allerte ricevute dalle Forze dell'Ordine o dall'Amministrazione Comunale;
 - incoraggiare i vicini a prestare attenzione a quello che avviene nella propria area, dando indicazioni sui fenomeni da osservare con maggior attenzione;
 - favorire la partecipazione di tutti i cittadini residenti alle attività del gruppo, anche aiutando a farne parte chi può avere più difficoltà per lingua, età, capacità ecc.;
 - la vigilanza sul rispetto delle regole di condotta previste dal presente regolamento da parte degli aderenti al gruppo che coordina.
3. I referenti costituiscono un gruppo esclusivamente dedicato a loro sul quale vengono riportate le segnalazioni più dettagliate e più importanti in modo da rendere più veloce la trasmissione dei dati ai vari gruppi. In questo gruppo dei coordinatori può essere prevista anche la partecipazione di un referente comunale, individuato dall'Amministrazione Comunale, che avrà il compito di coordinare i referenti dei gruppi.

Art. 8 - Segnaletica di controllo di vicinato

1. Viene prevista la collocazione sul territorio comunale di apposita segnaletica di "Controllo di Vicinato", in quanto ritenuta utile per garantire l'efficacia del progetto e come forma di dissuasione di malintenzionati.
2. Tale segnaletica è uniforme a tutto il territorio nazionale e sarà posizionata nei punti individuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con la Polizia Locale, ritenuti di maggiore vulnerabilità e visibilità.

Art. 9 - Attività precluse

1. I gruppi di controllo di vicinato non si sostituiscono alle Forze di polizia a cui è riservato in maniera esclusiva il compito di svolgere l'attività per la repressione e la ricerca degli autori dei fatti di reato.
2. Allo scopo di evitare che i Gruppi di controllo di vicinato eccedano le prerogative che è possibile loro riconoscere, sono, a titolo esemplificativo, attività precluse ai medesimi:
 - l'intervento attivo in caso di reato, fatte salve le prerogative che la legge riserva ad ogni cittadino;
 - le attività d'indagine sugli individui, che in quanto prerogative esclusive degli organi di polizia giudiziaria, saranno da queste esclusivamente esercitate;
 - l'ingerenza nella sfera e proprietà privata altrui;
 - l'attività di storicizzazione dei comportamenti e anomalie rilevati, intese come la riconduzione degli stessi a persone individuate (schedatura di persone);
 - qualsiasi iniziativa personale, ovvero qualunque forma, individuale o collettiva di pattugliamento del territorio;
 - l'uso di uniformi emblemi simboli, o altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche internamente, ai Corpi di Polizia statali e locali, alle Forze Armate o altri Corpi dello stato,

ovvero che contengono riferimenti a partiti, movimenti politici e sindacali, nonché a sponsorizzazioni private;

- la programmazione e/o organizzazione di uscite mirate al controllo del territorio con l'istituzione delle c.d. "Ronde volontarie";
- l'iniziativa di effettuare inseguimenti.

3. Solo in presenza di situazioni che richiedano l'immediato intervento delle Forze di Polizia (quali ad esempio furti, rapine e aggressioni in atto), i componenti del gruppo dovranno chiamare direttamente i diversi numeri dell'emergenza a seconda della tipologia del fatto (furti, incendi o emergenze sanitarie).

Art. 10 - Segnalazioni sui gruppi di messaggistica e tutela della riservatezza dei dati personali

1. Gli appartenenti al gruppo di controllo di vicinato trasmettono le segnalazioni al gruppo attraverso la piattaforma WhatsApp.

2. Le segnalazioni dovranno essere pertinenti, fondate, dettagliate, decorose, rispettose ed esclusivamente riferite alle seguenti circostanze:

- presenza di veicoli o persone palesemente sospette;
- truffe o raggiri porta a porta;
- atti vandalici o danneggiamenti;
- persone in stato confusionale o in evidente difficoltà;
- presenza di ostacoli pericolosi sulle vie di comunicazione;
- interruzione di servizi di fornitura delle utenze;
- situazioni di degrado urbano e disagio
- gravi fenomeni di bullismo
- presenza in luogo pubblico di auto, moto o biciclette che si sospettano rubate.

3. In particolare nell'effettuare la segnalazione è necessario:

- limitare i dati comunicati in modo da realizzare una corretta segnalazione senza la trasmissione di dati identificativi non necessari;
- evitare la trasmissione di dati personali superflui per una corretta segnalazione;
- comunicare nel gruppo di messaggistica soltanto dati certi e indispensabili ad una completa segnalazione;
- comunicare dati adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del gruppo di vicinato e utili all'intervento delle Forze dell'Ordine;
- che laddove l'appartenente al gruppo di vicinato sia a conoscenza di dati personali necessari all'intervento delle Forze dell'Ordine comunichi direttamente a questi mediante i tradizionali canali di comunicazione, senza trasmissione nei gruppi di messaggistica e senza trasmetterli ai coordinatori del gruppo che tuttavia dovranno essere informati del caso;
- che i dati che in qualche modo possono condurre all'identificazione certa di persone siano rimossi dal gruppo di messaggistica allo spirare del termine di utilità della segnalazione;

4. Il coordinatore del gruppo di messaggistica è l'unico amministratore del gruppo di frazione o quartiere e vigila sulla trasmissione delle segnalazioni procedendo ad eventuali cancellazioni dei messaggi non pertinenti o contenenti dati personali;
5. Ogni appartenente al gruppo trasmette informazioni sotto la propria responsabilità e collabora all'interno del gruppo affinché vengano cancellati dati non necessari allo scopo del controllo di vicinato.
6. Il controllo del vicinato si sviluppa nel rispetto della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali. I gruppi di controllo comunicano le loro segnalazioni attendendosi ai principi fondamentali contenuti negli artt. 13, 14, e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 per quanto riguarda la privacy.
7. I dati personali non debbono essere trasmessi salvo siano indispensabili al funzionamento del controllo del vicinato e comunque sempre nel pieno rispetto dei principi di legalità e in ottemperanza alla normativa vigente, correttezza e trasparenza imposti dal G.D.P.R., ricordando che l'inottemperanza alla normativa prevede la responsabilità penale, la quale è personale e ne risponde chi commette l'illecito.

Art. 11 - Revoca incarico agli aderenti

1. La Giunta può disporre l'espulsione dell'aderente al gruppo di controllo in caso di violazione delle regole di condotta previste dal presente regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Allegati:

- Modulo di richiesta adesione al progetto di controllo del vicinato.